

Ordinanza sull'abrogazione di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge federale concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale

del 15 gennaio 2003

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

Articolo unico

Le seguenti ordinanze sono abrogate con effetto dal 1° febbraio 2003:

- a. l'ordinanza del 16 maggio 1990¹ relativa all'impiego di manodopera estera per il ripristino della foresta in seguito ai danni causati dal maltempo nel 1990;
- b. l'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia pubblica del 15 gennaio 1946² che autorizza il vicedirettore, le sezioni e il segretariato della direzione dell'Ufficio federale dell'industria delle arti e mestieri e del lavoro a sbrigare da sè certi affari.

15 gennaio 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RU 1990 869

² CS 1 399; RU 1948 123